



**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**  
Seconda Sezione Civile

**OGGETTO; Circolare Emergenza COVID 19**

**( Aste telematiche beni mobili ed immobili procedure concorsuali )**

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 8.3.2020 n.11 “ *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19* “, del conseguente provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale in data 8.3.2020 ed a integrazione della precedente Circolare di Sezione si comunica che :

- Le aste telematiche aventi ad oggetto beni mobili ed immobili delle procedure concorsuali che risultano attualmente “aperte” **devono ritenersi annullate**. Pur non trattandosi processualmente di attività di “udienza” da ritenersi sospesa ai sensi del D.L. n. 11/2020, l'impossibilità per i potenziali interessati di accedere al bene per valutarne l'eventuale interesse finisce, di fatto, per alterare la gara ed il conseguente meccanismo di formazione del prezzo.
- Devono ritenersi ugualmente **annulate tutte le aste telematiche eventualmente già fissate con data di apertura della gara sino al 15.6.2020** mentre verranno regolarmente celebrate le aste telematiche con data di apertura della gara fissata successivamente al 15.6.2020.
- La G.I.V.G. S.r.l. provvederà a rimettere immediatamente agli offerenti le somme eventualmente già depositate a titolo di cauzione.
- Le gare telematiche oggetto di annullamento dovranno essere nuovamente fissate con data di apertura della gara non anteriore al 15.6.2020, onde auspicabilmente consentire la normale ripresa dell'attività ed un sufficiente lasso temporale per procedere alla visione dei beni oggetto di eventuale interesse.

Si ringrazia per la collaborazione.

Busto Arsizio, 11/03/2020

Il Presidente di Sezione

Dott. Marco Lualdi



## TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Seconda Sezione Civile

### **OGGETTO; Circolare Emergenza COVID 19**

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 8.3.2020 n.11 “ *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19* “ si comunica ai Professionisti Delegati :

- tutti gli esperimenti di vendita fissati dalla data odierna e fino alla data del 22.3.2020 **NON POTRANNO ESSERE CELEBRATI** trattandosi a tutti gli effetti di attività processuale non urgente.
- per i soli esperimenti di vendita fissati per la data del 9.3.2020 le buste dovranno essere ritenute ritualmente depositate ed i termini spirati e dovrà essere fissata esclusivamente la nuova data di apertura delle buste e di celebrazione della gara nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2 comma 1 del D.L 11/2020 “ *...in modo da evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone ...* ”.
- ugualmente non potranno essere celebrati gli esperimenti di vendita fissati per il giorno 23.3.2020 in quanto la sospensione di termini preclude, di fatto, la possibilità di depositare offerte tempestive. Eventuali offerte non potranno pertanto essere accettate.
- con riferimento a tutti gli esperimenti di vendita fissati per una data successiva al 9.3.2020 e fino al 23.3.2020 il Professionista Delegato dovrà conseguentemente rifiutare il deposito di qualunque offerta che dovesse pervenire.
- nel caso in cui vi siano buste già depositate con riferimento ad esperimenti di vendita fissati sino al 23.3.2020 , il Professionista Delegato inviterà la parte interessata a procedere al ritiro dell'offerta con restituzione della documentazione e degli assegni depositati.
- per gli esperimenti di vendita fissati per il giorno 24.3.2020 e per i giorni successivi, in attesa di nuove disposizioni, le buste potranno essere regolarmente presentate ed accettate fino al giorno precedente.
- gli esperimenti di vendita che non verranno celebrati dovranno necessariamente essere oggetto di nuova fissazione non prima del mese di settembre 2020, al medesimo prezzo e con il rispetto dei termini necessari per l'espletamento delle pubblicità, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del giudice.

- i termini per il **versamento del saldo prezzo** dei beni già oggetto di aggiudicazione devono ritenersi pacificamente sospesi per il periodo dal 9.3.2020 al 22.3.2020, riprendendo a decorrere successivamente a tale data.
- in caso di **decreto di trasferimento da stipularsi contestualmente all'erogazione del mutuo**, il Professionista Delegato dovrà necessariamente prendere contatto con il giudice ( a mezzo posta elettronica o telefonicamente ) onde concordare la data per l'atto e così consentire il rispetto delle direttive impartite dal Ministero della Salute.
- le udienze di **approvazione del progetto di distribuzione** fissate sino al 22.3.2020 dovranno essere conseguentemente rinviate a data successiva ed espressamente fissate a cura del Professionista Delegato nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2 comma 1 del D.L 11/2020 “ *...in modo da evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone ...* ” e rappresentando altresì espressamente alle parti la necessità di effettuare un contraddittorio cartolare attraverso il deposito di eventuali osservazioni scritte al progetto ovvero dichiarazioni di approvazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

Busto Arsizio, 9.3.2020

Il Presidente di Sezione  
Dott. Marco Lualdi



## TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

### Seconda Sezione Civile

#### **OGGETTO; Circolare Emergenza COVID 19** **( Esperti Stimatori e Custodi Giudiziari )**

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 8.3.2020 n.11 “ *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19* “ e del conseguente provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale in data 8.3.2020 è opportuno attenersi alle seguenti disposizioni;

#### **A) ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE**

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del **31 marzo 2020** il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici.

Sino alla data del **15 aprile 2020** sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito salvo che il bene immobile non sia libero da persone ovvero sia costituito da terreni od immobili commerciali di dimensioni tali da consentire il sopralluogo nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute.

Nelle ipotesi in cui il bene oggetto di stima rientri tra i beni per i quali è differito l'accesso, i termini per il deposito della perizia devono ritenersi sin d'ora **differiti di ulteriori 60 giorni**; il Perito Estimatore depositerà nel fascicolo telematico semplice comunicazione delle circostanze che rendono necessario tale differimento richiamando espressamente la presente Circolare.

Ove il differimento in tali termini non sia comunque congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati - l'esperto depositerà specifica istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

#### **B) ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO**

Il custode è tenuto a proseguire nello svolgimento di tutta quell'attività delegata e da ritenersi compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (*acquisizione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.*). Gli accessi e le verifiche semestrali sugli immobili pignorati, salvo che il bene immobile sia libero da persone ovvero sia costituito da terreni e immobili commerciali di dimensioni tali da consentire il sopralluogo nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute, devono ritenersi **sospesi** sino alla data **del 15 aprile 2020**.

Devono viceversa essere necessariamente compiuti gli accessi nelle seguenti fattispecie ;

a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (*anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria*);

b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

c) occupazione del bene immobile da parte di soggetto privo di titolo successivamente alla precedente acquisizione del bene stesso da parte del Custode.

In questi casi il custode comunicherà tempestivamente al Giudice dell'Esecuzione la circostanza al fine di determinare le concrete modalità attuative dell'accesso.

Le visite all'immobile staggito, ove occupato, devono essere effettuate con utilizzo delle necessarie dotazioni protettive.

Il Custode dovrà preliminarmente accertare, previa interlocuzione con il Professionista Delegato, che risulti fissato un esperimento di vendita non oltre tre mesi dalla data della presumibile visita.

### **C) ATTIVITA' DI LIBERAZIONE**

La situazione contingente implica una necessaria regolamentazione dell'attività di liberazione.

A tale proposito appare opportuno ribadire come la liberazione dell'immobile staggito debba essere attuata solo nei casi espressamente indicati nella Circolare n. 1/2020 di questo Ufficio che si richiama integralmente.

L'esecuzione degli ordini di liberazione pure legittimamente adottati e che pertanto sono destinati a mantenere efficacia sulla scorta della Circolare sopra richiamata (*occupazione senza titolo, debitore con comportamento ostativo, debitore non residente, ecc.*) deve essere **differita sino alla data del 15 aprile 2020**.

Devono viceversa essere **immediatamente attuati** gli ordini di liberazione nei seguenti casi:

- a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria).
- b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.
- c) immobili per i quali è già stato emesso il decreto di trasferimento

Si ringrazia per la collaborazione.

Busto Arsizio , 9.3.2020

Il Presidente di Sezione

Dott. Marco Lualdi

## Riparti

13 marzo 2020 10:40

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Dott. Marco Lualdi** che trova di seguito riportato. Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

Buongiorno.

L'emergenza epidemiologica ha inevitabilmente comportato, e comporterà nei prossimi giorni, un rallentamento in tutte le attività dell'Ufficio Fallimentare e dei Professionisti, ancor più con riferimento a tutti gli incumbenti da svolgersi a diretto contatto con il pubblico.

L'emergenza sanitaria, che si auspica si possa risolvere in tempi brevi, costituisce ovviamente ed al momento la priorità a tutela della salute dei cittadini.

Peraltro dopo il sicuro superamento di tale emergenza, sarà necessario confrontarsi con le ugualmente gravi "emergenze" di natura economica che la situazione è destinata inevitabilmente a causare.

A tale proposito, pur nella consapevolezza della scarsa portata dell'iniziativa, appare opportuno richiamare l'attenzione dei professionisti sulla necessità di predisporre, nelle prossime settimane, riparti parziali e finali a favore dei creditori nonché il pagamento di eventuali ausiliari che abbiano svolto attività nell'interesse della procedura.

Tale attività può essere effettuata integralmente in modalità telematiche, senza contatti con le parti o con la cancelleria, e non comporta pertanto alcun "rischio" per i professionisti.

Per altro verso, consente di non mantenere inattive sui conti delle procedure somme anche rilevanti, soprattutto alla luce delle evidenti tensioni di natura economica che tale emergenza è destinata a causare.

Il solo limite all'attività richiesta ai Curatori/Commissari è ovviamente l'anti-economicità del riparto, nel caso in cui le somme oggetto di distribuzione siano cioè prive di concreta rilevanza.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Presidente di Sezione

Dott. Marco Lualdi

---

*comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI*



## TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

### Seconda Sezione Civile

#### **OGGETTO; seconda Circolare Emergenza COVID 19**

L'entrata in vigore del D.L. 17.3.2020 n.18 “ *Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico ....*”, che ha disposto la proroga dei termini di sospensione dell'attività giudiziaria, rende necessario effettuare alcune ulteriori precisazioni con riferimento alle attività dei professionisti che operano con la Sezione Fallimentare .

#### **Udienze già fissate nel periodo 9 marzo 2020 /15 aprile 2020.**

Tutte le udienze **fissate nel periodo 9.3.2020/15.4.2020** non saranno celebrate visto il disposto dell'art. 83 c.1 del D.L. n. 17/2020 anche in assenza di una tempestiva comunicazione alle parti.

I singoli giudici della Sezione provvederanno a depositare in ciascun fascicolo il provvedimento di differimento a nuova data e detto provvedimento conterrà anche le modalità di trattazione della prossima udienza ai sensi dell'art. 83 comma 5) del medesimo D.L.

#### **Termini processuali ;**

Tutti i termini processuali imposti alle parti ed agli ausiliari ( ivi compresi pertanto i curatori fallimentari/commissari giudiziali ) **devono ritenersi sospesi per il periodo 9.3.2020/15.4.2020** ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti dichiarati “urgenti” e di cui al punto successivo.

I termini che sono stati fissati con provvedimenti emessi anteriormente al 9.3.2020 e che a quella data non erano ancora integralmente spirati ( a titolo esemplificativo ; *termini concessi alle parti per il deposito osservazioni ai piani di riparto, per il deposito di osservazioni ai rendiconti, per il deposito di piano e proposta ecc. )* ricominceranno pertanto a decorrere dal 16.4.2020 con conseguente differimento di giorni 38 di tutti gli incombeni successivi.

Le udienze che risultano **fissate successivamente alla data del 16.4.2020** e che potrebbero pertanto essere oggetto di trattazione alla luce del D.L. n.18/2020, seppure con le modalità di cui al medesimo D.L., potrebbero essere oggetto di ulteriore differimento ( che sarà oggetto di successivo provvedimento ) a causa dell'intervenuta sospensione dei termini processuali concessi alle parti per il deposito di atti che risultano imprescindibili per la trattazione del procedimento ( a titolo



esemplificativo; *la sospensione dei termini per il deposito della relazione ex art. 172 L.Fall. comporterà inevitabilmente il differimento dell'adunanza dei creditori* ).

I singoli giudici della Sezione provvederanno a depositare in ciascun fascicolo il provvedimento di differimento a nuova data

La sospensione dei termini, che pure incide anche sulle attività espressamente demandate ai soli curatori/commissari ( *deposito stati passivi, deposito programmi di liquidazione, deposito relazioni 33 L.Fall., redazione inventari, deposito relazioni ex art. 172 L.Fall. ecc.* ) non impedisce né rende inefficace l'eventuale deposito degli atti medesimi anche durante tale regime di sospensione.

### **Urgenze;**

La sospensione della celebrazione delle udienze e la correlata sospensione dei termini processuali nei relativi procedimenti non si applica a “ ... *quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti* ”.

Il carattere dell'urgenza **presuppone necessariamente** una dichiarazione da parte del giudice istruttore/giudice delegato o del presidente del collegio in caso di procedimento di competenza collegiale.

In assenza di tale espressa dichiarazione, che verrà immediatamente inserita nel fascicolo telematico del procedimento e comunicata da parte della cancelleria , tutti i termini devono ritenersi sospesi, anche nelle procedure di concordato preventivo in cui sia stata depositata un'istanza di fallimento.

La dichiarazione di urgenza viene effettuata previa valutazione discrezionale del giudice istruttore/delegato ovvero del collegio tenuto conto delle peculiarità del caso concreto.

Il curatore/commissario, nell'inoltrare eventuali istanze anche trasmesse dalle parti , rappresenterà opportunamente al giudice delegato la sussistenza dei presupposti della declaratoria di urgenza ( *id est* il potenziale grave pregiudizio alle parti derivante dalla ritardata trattazione onde consentire la trattazione immediata dell'istanza ( a titolo esemplificativo; *segnalazione ai sensi dell'art. 173 L.Fall., 162 c.II L.Fall., eventuali istanze di scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169 bis L.Fall., istanza di finanziamento prededucibile ex art. 182 quinquies L.Fall.* ).

### **Vendite telematiche e vendite con modalità “cartacea” eventualmente fissate avanti ai curatori,**

Le aste telematiche ed analogiche ( ivi comprese quelle fissate avanti al curatore/liquidatore giudiziale ) aventi ad oggetto beni mobili ed immobili delle procedure concorsuali che risultano attualmente “aperte” **devono ritenersi annullate sino alla data del 15.4.2020.**

Il curatore/liquidatore giudiziale, in caso di elementi di urgenza ( grave pregiudizio per le ragioni dei creditori; a titolo esemplificativo *vendita di azienda già fissata , con contratto di affitto in*

scadenza, il cui differimento potrebbe di fatto imporre la restituzione dell'azienda stessa alla curatela , vendita di beni deperibili ) potrà rappresentare le ragioni medesime onde ottenere la prevista declaratoria e consentire la celebrazione della gara.

Pur non trattandosi processualmente di attività di “udienza” da ritenersi sospesa ai sensi del D.L. n. 18/2020, l'impossibilità per i potenziali interessati di accedere al bene per valutarne l'eventuale interesse finisce, di fatto, per alterare la gara ed il conseguente meccanismo di formazione del prezzo.

Resta confermato, salvo le urgenze di cui sopra, **l'annullamento di tutte le aste telematiche eventualmente già fissate con data di apertura della gara sino al 15.6.2020** come da precedente Circolare, mentre verranno regolarmente celebrate le aste telematiche con data di apertura della gara fissata successivamente al 15.6.2020.

La G.I.V.G. S.r.l. provvederà a rimettere immediatamente agli offerenti le somme eventualmente già depositate.

Alla luce dei successivi interventi normativi, la data auspicabile per la fissazione della nuova gara, che nella precedente Circolare veniva indicata come “non anteriore al 15.6.2020” dovrà essere fissata non prima del 15.9.2020, onde auspicabilmente consentire la normale ripresa dell'attività ed un sufficiente lasso temporale per procedere alla visione dei beni oggetto di eventuale interesse.

#### **Attività dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali/liquidatori giudiziali .**

Si rammenta che ogni istanza dovrà essere inviata alla cancelleria fallimentare sulla piattaforma telematica, fatti salvi gli ulteriori canali di comunicazione già in uso.

Le criticità sino ad oggi emerse con riferimento alla tempestiva trattazione delle istanze sono ascrivibili alla ridotta presenza del personale di cancelleria , come da istruzioni impartite dal Ministero della Salute e dai provvedimenti del Dirigente amministrativo.

Viene **garantita la trattazione dell'istanza nel corso delle 48 ore** solo con riferimento a quelle segnalate con la *flag* “urgente”.

Si invitano pertanto i professionisti ad utilizzare tale canale privilegiato solo ove strettamente necessario.

Busto Arsizio, 19.3.2020

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Presidente di Sezione

Dott. Marco Lualdi

## Concordato preventivo

21 marzo 2020 12:30

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Dott. Marco Lualdi** che trova di seguito riportato.  
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

All'attenzione dei commissari giudiziali.

Ad integrazione della Seconda Circolare Emergenza Covid, pur ribadendo la sospensione di tutti i termini processuali ad eccezione delle procedure espressamente dichiarate "urgenti", si precisa che tale sospensione non può ritenersi operativa con riferimento alle situazioni finanziarie il cui deposito mensile è previsto dall'art.161 c.VIII nelle ipotesi di cp "prenotativo".

Il deposito non richiede infatti attività del legale e non costituisce termine processuale in senso stretto.

Se l'azienda non sta operando, si tratta semplicemente di relazionare su documenti contabili e bancari mentre se l'azienda ha mantenuto una pur ridotta operatività, il deposito non dovrebbe costituire particolare aggravio consentendo di soddisfare le necessità di controllo e verifica imprescindibili in questa fase della procedura.

Il presidente di Sezione.  
dott. Marco Lualdi

---

*comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI*

## Provvedimento Presidenza Tribunale 22.3.2020

24 marzo 2020 09:20

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Dott. Marco Lualdi** che trova di seguito riportato.  
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

A seguito delle nuove disposizioni adottate dalla Presidenza del Tribunale ( il provvedimento integrale è disponibile sul sito del Tribunale), verranno nuovamente ridotti tutti i presidi di personale amministrativo.

In forza di tale decisione, **NESSUN PROVVEDIMENTO, RICORSO, ISTANZA, ATTO, AUTORIZZAZIONE, VISTO DI CONFORMITA** ecc. potrà pertanto essere depositato in cancelleria, accettato dalla stessa e trattato dai giudici della Sezione **SINO AL 15.4.2020**.

La Cancelleria ha ricevuto disposizioni espresse di **RIFIUTARE** qualunque deposito.

Permane la sola eccezione degli atti e/o dei procedimenti cd. "urgenti" secondo i parametri richiamati nelle precedenti circolari di Sezione.

In questa sola ipotesi, onde consentire l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria, sarà necessario per i curatori/commissari e per le stesse parti interessate procedere al deposito utilizzando il flag "urgenza"

La presente comunicazione vale anche quale parziale rettifica di quanto disposto nelle precedenti circolari di Sezione in punto di deposito e trattazione di atti.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Presidente di Sezione

Dott. Marco Lualdi